

COMUNE DI SCISCIANO

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 28 luglio 2015

OGGETTO: Conferma per l'anno 2015 delle aliquote IMU e TASI applicate nell'anno 2014. Approvazione modello richiesta esenzione IMU per comodato gratuito di unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

L'anno duemilaquindici, questo giorno ventotto del mese di luglio, nei locali della ex Chiesa S. Giovanni Battista di questo Comune.

Alla I^a convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello:

| | | | |
|---------------------------|------|---------------------|------|
| Serpico Edoardo | (si) | Tufano Saverio | (si) |
| Ambrosino Raffaele | (si) | Buonaiuto Cristina | (si) |
| Napolitano Giovanna | (si) | Napolitano Giuseppe | (si) |
| Esposito Corcione Giacomo | (si) | Arianna Pasquale | (si) |
| Paduano Giuseppe | (si) | Mucerino Cristina | (si) |
| Palma Santa | (si) | | |

Presiede l'adunanza il Presidente del C.C. Palma Santa.

Assiste il Segretario Generale dott. ~~(Dott. Scisciano Andrea)~~

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, il Responsabile del servizio interessato e il Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, come sostituito dall'art. 13 della legge 3/8/1999 n. 265 e dal Decr. Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come in allegato all'originale;

Sull'argomento interviene il Sindaco prof. Edoardo Serpico, il quale relaziona in merito
Interviene il Cons. Ing. Giuseppe Napolitano, il quale anche a nome del gruppo di minoranza, si
dichiara disponibile a votare l'atto posto all'o.d.g. , se vi è impegno per l'anno 2016, di eliminazione
della aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, previsto per l'uno per mille. Si può
pensare di eliminare questo articolo sui fabbricati rurali. Fa riferimento a molti Comuni vicini che
hanno già provveduto alla eliminazione di questo articolo relativo ai fabbricati rurali. Chiede
nuovamente se vi può essere l'impegno ad eliminare l'articolo e ad azzerare il tributo relativo alle
aliquote per i fabbricati rurali.

Il Sindaco risponde precisando che può impegnarsi a verificare se vi sono le condizioni per azzerare il
tributo. Per l'apertura a determinate categorie sociali si è tutti d'accordo. Solo che bisogna far
quadrare i conti. Dobbiamo sforzarci a trovare delle soluzioni, andare a verificare con numeri alla
mano.

Il cons. Napolitano chiede di voler portare eventualmente la proposta nella Commissione Consiliare
Permanente.

Il Sindaco risponde che si impegna a valutare la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

L'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della
Legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

L'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento;

Il decreto del Ministero dell'Interno che ha previsto il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali.

RILEVATO:

Che a decorrere dall'anno 2014 è stata istituita l'imposta Unica Comunale – IUC (art. 1, comma 639,
della Legge 147/2013);

Che tale imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e la fruizione di servizi comunali. La

IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria - IMU, dal Tributo per i servizi indivisibili - TASI e dalla Tassa sui Rifiuti - TARI;

ATTESO:

Che l'IMU trova disciplina all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e smi;

Che la TASI trova disciplina nell'art. 1 dai commi 669 al 681 della già citata legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e smi;

Che il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D. Lgs. n. 504/1992.

Che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta di cui al comma 7 e la detrazione di cui al co. 10 dell'art. 13.

Che i soggetti passivi sono identificati dall'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011.

Che la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13.

Che l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, nr. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, nr. 214, ai commi 6, 7, 8, 9, 9-bis e 10, detta disposizioni in merito alle aliquote e detrazioni di imposta. In particolare:

- al comma 6, stabilisce l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, prevedendo la facoltà dei Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, stabilisce l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze, prevedendo la facoltà dei Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- ai commi 9 e 9-bis, stabilisce le riduzioni di imposta di base che i Comuni hanno facoltà di adottare;
- al comma 10, dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Che il presupposto impositivo della TASI è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresi l'abitazione principale e le aree edificabili, esclusi i terreni agricoli.

Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. I Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare, stabiliscono la quota del tributo a carico dell'occupante nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI;

Che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

Che il Comune può elevare l'aliquota minima TASI fino ad un massimo del 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma dell'aliquota della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge in materia di IMU;

Che il comma 679 dell'art 1 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) oltre a confermare anche per il 2015 il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per il 2014 (2,5 per mille), conferma, altresì, la possibilità per i Comuni di superare i limiti di legge relativi sia all' aliquota massima della TASI sia alle aliquote massime di TASI e IMU per gli "altri immobili", per un ulteriore 0,8 per mille complessivo, ripartibile a discrezione del Comune tra Abitazione principale ed Altri immobili a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure, "tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili". Tale ulteriore incremento non vincola il Comune all'integrale utilizzo del gettito da maggiorazione "straordinaria" dell'aliquota al finanziamento delle detrazioni (o delle altre agevolazioni) da introdurre per l'abitazione principale.

Che, ai fini IMU, l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 Legge di stabilità 2013 ha disposto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari all'importo calcolato applicando alla base imponibile dei fabbricati di categoria D l'aliquota di base del 7,6 per cento e che tale quota è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che tale riserva vale anche per l'anno 2015.

Che competono al Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. nr. 446 del 1997:

1. La determinazione delle aliquote e delle detrazioni delle imposte di cui trattasi, secondo le disposizioni D.L. nr. 201 del 2011, della Legge 147/2013 e della Legge 190/2014;
2. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

RITENUTO, come da proposta della Giunta Comunale, stante la consistente sforbiciata dei trasferimenti statali, al fine di garantire gli stessi standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e il rispetto del Patto di Stabilità, confermare per l'anno in corso le aliquote IMU e TASI applicate nell'anno 2014.

VISTO lo schema di relazione previsionale programmatica e il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 predisposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 51 del 20 luglio 2015.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato dal con deliberazione n. C.C. n. 14 del 16/05/2014.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 16/05/2014.

RILEVATO che il citato regolamento TASI demanda al Consiglio Comunale l'individuazione di eventuali riduzioni e/o agevolazioni di imposta nonché dei servizi indivisibili che devono essere coperti con il ricavato della Tasi.

RILEVATO, altresì, che il Consiglio Comunale a norma del già citato regolamento, con la deliberazione di determinazione delle aliquote del tributo deve stabilire la misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto, a carico dell'occupante nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, trascritti in calce alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e smi.

Con voti favorevoli 8 , astenuti 3 (cons. Napolitano Giuseppe, Arianna Pasquale, Mucerino Cristina) , espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IMU:

- - ALIQUOTA 6,00 per mille

Per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "ZERO" - somma IMU + TASI = 6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)

- - ALIQUOTA 8,30 per mille

Per i terreni agricoli

- - ALIQUOTA 9,80 per mille

Per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili, e gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014. (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" - somma IMU + TASI = 9,8 per mille, inferiore ad aliquota massima IMU)

- Di confermare, per l'anno 2015, quanto riportato all'art. 4 comma 8 ed all'art. 10 comma 7 del regolamento IUC approvato con delibera di C.C. N° 14/2014 , e quindi di **"EQUIPARARE AD ABITAZIONE PRINCIPALE, AI FINI DELL'ESENZIONE DALL'IMPOSTA, LE UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO CONCESSE GRATUITAMENTE A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 1° GRADO" (PADRE E FIGLIO)**; di approvare come il modello di richiesta dell'agevolazione IMU 2015 che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

TASI:

- ALIQUOTA 2,50 per mille

(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)

- sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ;
- la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali sarà determinata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 (sei) per mille ;

- ALIQUOTA "0" (zero) per mille

a) di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili ;

DETRAZIONE TASI

ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento

IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7:

a-1) Per abitazione principale ed equiparate per regolamento si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e/o comodatario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

a-2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

IMPORTO DETRAZIONE : euro 40,00.

Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Di individuare i seguenti **servizi Indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:**

- Servizi generali, prestazioni, attività, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento, riferiti al rendiconto 2014 approvato ed allo schema di bilancio 2015 :

- pubblica sicurezza e vigilanza. Polizia locale € 140.000,00
- Patrimonio. Gestione e manutenzione € 25.000,00
- servizi cimiteriali € 30.000,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico,
e dell'illuminazione pubblica € 120.000,00
- servizi socio-assistenziali € 90.000,00
- servizi nel settore dello sport e della cultura € 25.000,00
- servizi di anagrafe e stato civile..... € 40.000,00

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 16/05/2014.

Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e nei modi fissati con le circolari del 28/02/2014 e del 11/11/2013.

DI DICHIARARE, con voti favorevoli 8 , astenuti 3 (cons. Napolitano Giuseppe, Arianna Pasquale, Mucerino Cristina) , espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).



COMUNE di SCISCIANO

PROVINCIA di NAPOLI
TEL. 081 519 89 59 FAX 081 844 20 95

UFFICIO TRIBUTI

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE IMU 2015 E/O PROTOCOLLARE

RICHIESTA ESENZIONE IMU 2015 PER COMODATO GRATUITO DI UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE A PARENTI FINO AL PRIMO GRADO (PADRE E FIGLIO). REGOLAMENTO IUC CAP. IMU (DELIBERA C.C. N° 14/2014) ART. 4 COMMA 8 ED ART. 10 COMMA 7.

Al funzionario Responsabile I.U.C.

Il /La sottoscritto/a _____ C.F. _____ Nata/o
a _____ il ____ / ____ / ____ e residente a _____
In via _____

DICHIARA DI:

aver concesso in comodato gratuito a _____ C.F. _____ grado di parentela
_____ i/il seguente/e immobile/e dal _____ al _____;

1. Unità adibita ad abitazione principale: FOGLIO N° _____ NUMERO _____ SUB. _____
CAT. ____ / ____ CLASSE _____ UBICAZIONE _____;
2. Unità adibita a pertinenza dell'unità al n°1: FOGLIO N° _____ NUMERO _____ SUB. _____
CAT. ____ / ____ CLASSE _____ UBICAZIONE _____;
3. Unità adibita a pertinenza dell'unità al n°1: FOGLIO N° _____ NUMERO _____ SUB. _____
CAT. ____ / ____ CLASSE _____ UBICAZIONE _____;
4. Unità adibita a pertinenza dell'unità al n°1: FOGLIO N° _____ NUMERO _____ SUB. _____
CAT. ____ / ____ CLASSE _____ UBICAZIONE _____;

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni previste nella sopracitata delibera, a cui è subordinato l'accoglimento della presente istanza, e riportate sul retro del presente modello di richiesta.

All'atto allega: 1) Copia documento di identità; 2) copia contratto di comodato registrato; 3) copia ISEE aggiornata del comodante; 4) copia ISEE aggiornata del comodatario.

Scisciano, li _____

Firma _____

Il /la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali limitatamente a quanto previsto dalla D.L. gs 196/2003.

Firma _____

Il Consiglio Comunale ha deliberato con regolamento I.U.C. di:

“EQUIPARARE AD ABITAZIONE PRINCIPALE, AI FINI DELL'ESENZIONE DALL'IMPOSTA, LE UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO CONCESSE GRATUITAMENTE A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 1° GRADO” (PADRE E FIGLIO)

subordinatamente alle seguenti condizioni:

1. Per l'anno 2015, sono equiparate all'abitazione principale, e pertanto esenti dall'imposta (e soggette ovviamente alla TASI), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, le unità abitative concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (tra padre e figlio) che le utilizzano come abitazione principale (residenza anagrafica e dimora).
2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze.
3. La concessione deve risultare da contratto di comodato registrato, da presentare in copia, allegato ad alla presente comunicazione al protocollo generale del Comune o tramite servizio postale con raccomandata, entro il termine previsto per la dichiarazione IMU 2015.
4. L'agevolazione di cui al comma 1 non può essere concessa se almeno uno dei due soggetti, concedente o concessionario, abbia un reddito ISEE superiore a 15.000,00 (quindicimila) euro.
5. Soggetto passivo dell'imposta rimane il proprietario dell'immobile.

12 LUG. 2015
No 3416

COMUNE DI SCISCIANO

Provincia di Napoli

Revisore unico

Verbale n. 2/2015 del 24 luglio 2015

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

L'organo di revisione,

esaminata le proposte di deliberazione di Consiglio comunale:

1. Approvazione piano finanziario 2015 e conferma tariffe 2014 della componente TARI per l'anno 2015;
2. Conferma per l'anno 2015 delle aliquote IMU e Tasi applicate nell'anno 2014. Approvazione modello richiesta esenzione IMU;
3. Riduzioni ed agevolazioni TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) anno 2015. Approvazione modello per richiesta.

Ai sensi dell'art. 239 lettera b) comma 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, **esprime parere favorevole in merito alle tre proposte di deliberazione esaminate.**

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Caprio Raffaele

IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa Palma Santa

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Stefano Addeo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza municipale li 30 LUG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69)

Dalla residenza comunale li 30 LUG. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal.....al.....ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3 del T.U. n. 267/2000)

oppure

() dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza comunale li _____

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore